



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2900

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645

Indice

1. DDL S. 2900 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2900	5
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 435 (pom.) del 14/11/2017	10
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 438 (ant.) del 22/11/2017	20
1.4. Trattazione in consultiva	35
1.4.1. Sedute	36
1.4.2. Resoconti sommari	37
1.4.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	38
1.4.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 367 (pom.) del 17/10/2017	39
1.4.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 375 (pom.) del 15/11/2017	53
1.4.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 376 (pom.) del 21/11/2017	56

1. DDL S. 2900 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2900
XVII Legislatura

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645

Titolo breve: *Introduzione del reato di propaganda del regime fascista e nazifascista*

Iter

22 novembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.3343](#)

approvato

S.2900

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Emanuele Fiano](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Eleonora Cimbri](#) (PD), [On. Luisella Albanella](#) (PD), [On. Maria Amato](#) (PD), [On. Ileana Argentin](#) (PD), [On. Tiziano Arlotti](#) (PD), [On. Tamara Blazina](#) (PD), [On. Francesca Bonomo](#) (PD), [On. Chiara Braga](#) (PD), [On. Giorgio Brandolin](#) (PD), [On. Emanuele Cani](#) (PD), [On. Salvatore Capone](#) (PD), [On. Piergiorgio Carrescia](#) (PD), [On. Ezio Primo Casati](#) (PD), [On. Susanna Cenni](#) (PD), [On. Maria Coscia](#) (PD), [On. Diego Crivellari](#) (PD), [On. Umberto D'Ottavio](#) (PD), [On. Titti Di Salvo](#) (PD), [On. Marco Fedi](#) (PD), [On. Florian Kronbichler](#) (SEL), [On. Cinzia Maria Fontana](#) (PD), [On. Silvia Fregolent](#) (PD), [On. Maria Chiara Gadda](#) (PD), [On. Laura Garavini](#) (PD), [On. Daniela Matilde Maria Gasparini](#) (PD), [On. Manuela Ghizzoni](#) (PD), [On. Anna Giacobbe](#) (PD), [On. Gerolamo Grassi](#) (PD), [On. Chiara Gribaudo](#) (PD), [On. Maria Iacono](#) (PD), [On. Francesca La Marca](#) (PD), [On. Luigi Lacquaniti](#) (PD), [On. Francesco Laforgia](#) (PD), [On. Enzo Lattuca](#) (PD), [On. Emanuele Lodolini](#) (PD), [On. Simona Flavia Malpezzi](#) (PD), [On. Massimiliano Manfredi](#) (PD), [On. Irene Manzi](#) (PD), [On. Maino Marchi](#) (PD), [On. Gianni Melilla](#) (SEL), [On. Michele Pompeo Meta](#) (PD), [On. Emiliano Minnucci](#) (PD), [On. Colomba Mongiello](#) (PD), [On. Alessia Morani](#) (PD), [On. Sara Moretto](#) (PD), [On. Romina Mura](#) (PD), [On. Alessandro Naccarato](#) (PD), [On. Martina Nardi](#) (PD), [On. Giulia Narduolo](#) (PD), [On. Giuditta Pini](#) (PD), [On. Fabio Porta](#) (PD), [On. Francesco Prina](#) (PD), [On. Giuseppe Romanini](#) (PD), [On. Giovanna Sanna](#) (PD), [On. Daniela Sbröllini](#) (PD), [On. Gea Schiro' Planeta](#) (PD), [On. Chiara Scuvera](#) (PD), [On. Angelo Senaldi](#) (PD), [On. Alessandra Terrosi](#) (PD), [On. Ludovico Vico](#) (PD), [On. Sandra Zampa](#) (PD), [On. Alessandro Zan](#) (PD), [On. Walter Verini](#) (PD)
[On. Alberto Pagani](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 ottobre 2015)
[On. Andrea Maestri](#) (Misto, Alternativa Libera-Possibile) (aggiunge firma in data 20 novembre 2015)

[On. Alan Ferrari](#) (PD) (aggiunge firma in data 20 gennaio 2016)
[On. Andrea Ferro](#) (PD) (aggiunge firma in data 20 gennaio 2016)
[On. Ignazio Abrignani](#) (Misto, Alleanza liberalpopolare autonomie Ala-Maie-Movimento associativo italiani all'estero) (aggiunge firma in data 20 gennaio 2016)
[On. Massimo Fiorio](#) (PD) (aggiunge firma in data 20 gennaio 2016)
[On. Mario Tullio](#) (PD) (aggiunge firma in data 20 gennaio 2016)
[On. Andrea De Maria](#) (PD) (aggiunge firma in data 8 febbraio 2017)
[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 13 settembre 2017)
[On. Gianna Malisani](#) (PD) (aggiunge firma in data 13 settembre 2017)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **14 settembre 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 875 del 14 settembre 2017.

Classificazione TESEO

FASCISMO E NAZISMO , CODICE E CODIFICAZIONI , REATI CONTRO L' ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), INTERNET (Art.1), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.1), COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giorgio Pagliari](#) (PD) (dato conto della nomina il 14 novembre 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 28 settembre 2017.

Annuncio nella seduta ant. n. 887 del 28 settembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2900

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2900

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **FIANO**, **CIMBRO**, **VERINI**, **ALBANELLA**, **AMATO**, **ARGENTIN**, **ARLOTTI**, **BLAŽINA**, **BONOMO**, **BRAGA**, **BRANDOLIN**, **CANI**, **CAPONE**, **CARNEVALI**, **CARRESCIA**, **CASATI**, **CENNI**, **COSCIA**, **CRIVELLARI**, **DE MARIA**, **D'OTTAVIO**, **DI SALVO**, **FEDI**, **FERRARI**, **FERRO**, **FIORIO**, **KRONBICHLER**, **Cinzia Maria FONTANA**, **FREGOLENT**, **GADDA**, **GARAVINI**, **GASPARINI**, **GHIZZONI**, **GIACOBBE**, **GRASSI**, **GRIBAUDO**, **IACONO**, **LA MARCA**, **LACQUANITI**, **LAFORGIA**, **LATTUCA**, **LODOLINI**, **Andrea MAESTRI**, **MALISANI**, **MALPEZZI**, **MANFREDI**, **MANZI**, **MARCHI**, **MELILLA**, **META**, **MINNUCCI**, **MONGIELLO**, **MORANI**, **MORETTO**, **MURA**, **NACCARATO**, **NARDI**, **NARDUOLO**, **PAGANI**, **Giuditta PINI**, **PORTA**, **PRINA**, **ROMANINI**, **Giovanna SANNA**, **SBROLLINI**, **SCHIRÒ**, **SCUVERA**, **SENALDI**, **TERROSI**, **TULLO**, **VICO**, **ZAMPA** e **ZAN**

(V. Stampato Camera n.? **3343**)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 settembre 2017

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 settembre 2017*

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. -- (*Propaganda del regime fascista e nazifascista*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

2. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2900
XVII Legislatura

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645

Titolo breve: *Introduzione del reato di propaganda del regime fascista e nazifascista*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 435 \(pom.\)](#)

Congiunzione di

14 novembre 2017

[S.2213](#)

[N. 438 \(ant.\)](#)

22 novembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 435 (pom.) del 14/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017
435ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale ([n. 466](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85 lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che è finalizzato a dare attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017. Quest'ultima disposizione, inserita nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, prevede l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato. Ai sensi del successivo comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, il Governo è delegato altresì ad adottare - nei termini e con la procedura di cui al comma 83 - le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato,

nonché le norme di carattere transitorio.

Quanto ai tempi ed al procedimento per l'attuazione della delega, il citato comma 83 fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per l'emanazione dei decreti legislativi (termine che scade dunque il 3 agosto 2018) e prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo; in particolare il parere sull'atto in esame deve essere reso entro il 24 novembre 2017.

Come ricordato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto si avvale dei risultati del lavoro di una Commissione di studio ministeriale, istituita nel maggio 2016, ancor prima dell'approvazione della norma di delega.

La cosiddetta Commissione Marasca, dal nome del suo Presidente, istituita con decreto ministeriale 3 maggio 2016, aveva il compito di procedere ad una ricognizione della rilevante legislazione penale speciale per valutare quali siano i settori di essa meritevoli di trovare sistemazione nel codice penale per la rilevanza costituzionale dei beni e degli interessi tutelati. La Commissione ha concluso i propri lavori il 28 febbraio 2017.

Lo schema di decreto legislativo consta di 9 articoli.

L'articolo 1 dello schema all'esame delle Commissioni parlamentari introduce, tra i principi generali del codice penale, il principio della riserva di codice. Con un nuovo articolo 3-*bis* del codice penale, infatti, si afferma che ogni futura disposizione penale dovrà essere introdotta nel codice oppure essere inserita in leggi che disciplinano organicamente una determinata materia.

Il relatore rimette alla valutazione della Commissione quale sia l'impatto di tale nuova previsione sul sistema vigente, anche con riferimento ad eventuali vincoli interpretativi. Ricorda inoltre, a tale riguardo, che l'introduzione di un analogo principio, ma di rango costituzionale, era prevista dal progetto di riforma costituzionale della cosiddetta Bicamerale D'Alema della XIII legislatura. Il testo approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali prevedeva infatti all'articolo 129 della Costituzione che «Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale. Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività. Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono». La previsione di questa norma di principio, non espressamente richiesta dalla legge delega, né in grado di vincolare di per sé il legislatore in assenza di una copertura di rango costituzionale, è motivata dalla relazione illustrativa con l'esigenza di affermare un principio generale «di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto»; nella relazione si esprime inoltre la convinzione che si tratti di una «norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale», nonché l'auspicio di una sua futura collocazione in ambito costituzionale.

L'articolo 2 dello schema, rubricato "Modifiche in materia di tutela della persona", inserisce nel codice penale alcune fattispecie attualmente previste dalla legislazione speciale.

La lettera a) del comma 1 introduce nel codice il nuovo articolo 289-*ter*, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 718 del 1985.

Più in particolare l'articolo 3 della legge del 1985, che ha ratificato la Convenzione di New York contro la cattura degli ostaggi, punisce con la reclusione da 25 a 30 anni chiunque, al di fuori delle ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-*bis* del codice penale) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale), sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica od una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad

astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione. La disposizione rinvia alla disciplina dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis* e conseguentemente prevede l'applicazione delle aggravanti per l'uccisione dell'ostaggio (ergastolo) e per la morte dell'ostaggio, quale conseguenza non voluta dal colpevole (30 anni di reclusione); l'attenuante per il concorrente nel reato che si adopera per la liberazione dell'ostaggio (reclusione da 2 a 8 anni; reclusione da 8 a 18 in caso di morte dell'ostaggio dopo la liberazione); la disciplina del concorso di circostanze. La stessa disposizione prevede invece l'applicazione delle pene previste per il sequestro di persona (articolo 605 del codice penale, reclusione da 6 mesi a 8 anni), aumentate dalla metà ai due terzi se il fatto è di lieve entità.

Il successivo articolo 4 della legge n. 718 del 1985 - riprodotto al quarto comma del nuovo articolo 289-*ter* del codice penale - facendo salve le disposizioni del codice penale relative alla giurisdizione in caso di reato commesso all'estero (articoli da 6 a 11), prevede l'applicazione della legge penale italiana, a richiesta del Ministro della giustizia: *a)* per il cittadino che prende ostaggi all'estero; *b)* per lo straniero che commette il reato all'estero per costringere un organo dello Stato italiano a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene; *c)* per lo straniero che commette il reato all'estero, quando si trovi sul territorio nazionale e non ne sia disposta la estradizione.

La fattispecie penale viene inserita nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, subito dopo il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-*bis*), alla cui disciplina in parte rinvia.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema interviene sull'articolo 388 del codice penale - inserito nel capo II del titolo III del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie - per includere nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che viene punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro - la fattispecie di violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, oggi prevista dall'articolo 6 della legge n. 154 del 2001, che dispone che chiunque eluda l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter* del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Viene mantenuta ferma anche l'applicazione dell'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale, che punisce il colpevole a querela della persona offesa.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema interviene sull'articolo 570 del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, per inserirvi le fattispecie di violazione degli obblighi di natura economica imposti in sede di separazione, divorzio, e decisione circa l'affidamento dei figli. Vengono in particolare ricondotti al codice penale i reati previsti dall'articolo 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio) e dall'articolo 3 della legge n. 54 del 2006 (affido condiviso). La prima disposizione rinvia alle pene previste dall'articolo 570 del codice penale - reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro - per punire la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno; la seconda disposizione rinvia alla legge sul divorzio per la violazione degli obblighi di natura economica connessi all'affidamento dei minori.

La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale i reati di *doping* sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di "Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti". Si tratta del delitto attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000 che - salvo che il fatto costituisca più grave reato - punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 376 che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci

o sostanze. Inoltre la disposizione punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 altresì chiunque adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, della legge n. 376, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. Anche in questo caso la disposizione si applica salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). Le pene sono aggravate quando dal fatto deriva un danno per la salute, quanto il fatto è commesso nei confronti di un minorenne o quando il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI (comma 3). In quest'ultimo caso l'autore dell'illecito è interdetto permanentemente dai suddetti uffici (comma 5). Si prevede poi l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione se i reati sono commessi da chi esercita una professione sanitaria (comma 4), nonché la confisca obbligatoria dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato (comma 6). E' infine punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468 il commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante. La condotta consiste nello svolgimento di un'attività di commercio avente per oggetto farmaci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali ufficiali, rappresentati da farmacie o altre strutture autorizzate, e quindi illegalmente (comma 7).

Lo schema di decreto inserisce questa fattispecie nel titolo XII del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, subito dopo la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 del codice penale).

Segnala a tale riguardo che la disposizione di cui al nuovo articolo 586-*bis*, terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti, omette nell'aggravante per fatto commesso da componente di associazione o ente riconosciuto dal CONI, il richiamo al medesimo Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, associazione o ente riconosciuto. Rimette dunque alla valutazione della Commissione l'opportunità di aggiungere, in fine, alla lettera c) del terzo comma del citato nuovo articolo 586-*ter*, le parole "dal Comitato olimpico nazionale italiano".

Inoltre, segnala l'esigenza di valutare se, ai fini di una compiuta trasposizione nel codice della previsione normativa di cui al predetto articolo 9 della legge n. 376 del 2000, sia necessario aggiungere, al settimo comma del citato nuovo articolo 586-*bis*, dopo le parole "classi indicate dalle legge", le seguenti: "idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze". Questa aggiunta si giustificerebbe in ragione dell'esigenza di tener conto del fatto che l'attuale previsione di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 367 del 2000 rinvia non genericamente alla legge, ma alle classi di sostanze dopanti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 376.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale, sempre nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, un nuovo capo I-*bis* nel quale sono inseriti i delitti contro la maternità, attualmente previsti dalla legge sull'aborto.

La riforma abroga le disposizioni della legge speciale e inserisce i due delitti agli articoli 593-*bis* (interruzione colposa di gravidanza) e 593-*ter* (interruzione di gravidanza non consensuale), mantenendo integralmente l'attuale formulazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema, per finalità di coordinamento, interviene sull'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale in tema di attribuzioni del tribunale in composizione collegiale: la disposizione corregge l'attuale richiamo all'articolo 18 della legge n. 194 con quello all'articolo 593-*ter* del codice penale. Il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale resta così di competenza del tribunale in composizione collegiale.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema riconduce al codice penale i delitti di tratta e

commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del regio decreto n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo.

La lettera g) interviene sul delitto di traffico di organi, recentemente introdotto dal legislatore all'articolo 601-*bis* del codice penale, per ricondurre a tale disposizione codicistica la fattispecie di traffico di organi destinati ai trapianti di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1999, che viene riprodotta e contestualmente abrogata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i) dello schema.

La lettera h) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. I-*bis*), con la quale vengono ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966.

Segnala che l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, riprodotto alla citata lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema, è stato recentemente modificato dall'articolo 5 del disegno di legge europea 2017 (Atto Camera n. 4505-B) - già oggetto di esame in sede consultiva in Commissione giustizia - che è stato definitivamente approvato dalla Camera ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel rispetto dei principi e criteri di delega il legislatore delegato dovrebbe quindi attentamente valutare le modifiche legislative intercorse nelle more della redazione dello schema di decreto, tenuto conto del fatto che le previsioni inserite nel codice da parte dello schema medesimo sono oggetto di abrogazione ai sensi del successivo articolo 7.

L'articolo 3 dello schema inserisce, nel titolo VI-*bis* relativo ai delitti contro l'ambiente (articoli 452-*bis* e seguenti), il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (nuovo articolo 452-*quaterdecies*), attualmente previsto dall'articolo 260 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Il delitto viene inserito tal quale nel codice penale e viene contestualmente coordinato il testo dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto.

Lo schema non trasferisce nel codice penale gli altri numerosi reati contro l'ambiente contenuti nella legislazione speciale, ritenendo che per lo più si tratti di appendici sanzionatorie di complessi di precetti e procedure analiticamente disciplinate da testi unici o da leggi organiche.

L'articolo 4 sposta all'interno del codice due distinte fattispecie penali, attualmente contemplate dalla normativa antiriciclaggio e dal cosiddetto "decreto-legge Scotti-Martelli" decreto-legge n. 306 del 1992, sul contrasto alla criminalità mafiosa.

In particolare, la lettera a) interviene sul titolo VII del libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, per inserire nel capo sulla falsità in atti, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, fattispecie ora prevista dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 come recentemente riscritto dal decreto legislativo n. 90 del 2017. La riforma inserisce il delitto nel nuovo articolo 493-*ter* del codice penale, nel quale viene descritta la fattispecie penale, prevista la confisca obbligatoria e l'affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia. Le corrispondenti disposizioni vigenti vengono abrogate (vedi articolo 7, lettera q), dello schema). La lettera b) poi inserisce, sempre nel titolo VII, un nuovo capo III-*bis*, a tutela dell'integrità del sistema finanziario, che riproduce il contenuto del sopra richiamato articolo 12-*quinqies*.

L'articolo 5 inserisce nel codice penale tre nuovi articoli relativi a circostanze aggravanti e attenuanti da applicare ai delitti di terrorismo e di mafia.

In particolare, la lettera a) introduce nella parte generale del codice penale la circostanza aggravante del reato transnazionale, oggi prevista dall'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato. La circostanza aggravante è inserita nel nuovo articolo 61-*bis* del codice penale; quanto al divieto di bilanciamento delle circostanze, il codice non

rinvia alla legge speciale (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991) bensì all'articolo 416-*bis*.1, di nuova introduzione e identico contenuto.

La lettera *b*) riconduce al codice penale le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti di terrorismo, attualmente previste dalla cosiddetta "legge Cossiga" (decreto-legge n. 625 del 1979). Le circostanze del reato vengono inserite nel nuovo articolo 270-*bis*.1 del codice penale, collocato tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, subito dopo le associazioni con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*). La formulazione delle disposizioni viene integralmente confermata e le previsioni della cosiddetta "legge Cossiga" vengono contestualmente abrogate (vedi articolo 7, lettera *e*), dello schema).

La lettera *c*) inserisce nel codice penale l'articolo 416-*bis*.1, nel quale colloca le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti connessi ad attività mafiose, attualmente previste dal decreto-legge n. 152 del 1991 e conseguentemente abrogate (vedi articolo 7, lettera *g*) dello schema). L'articolo 6 inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato "confisca in casi particolari", nel quale viene spostato l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge "Scotti-Martelli" (decreto-legge n. 306 del 1992), ovvero la disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, prevede le misure di sicurezza patrimoniale della cosiddetta "confisca allargata". Le specifiche disposizioni del decreto relative alla confisca allargata per i reati previsti dal Testo Unico "stupefacenti" e dal Testo Unico "dogane" vengono invece inserite in quei testi normativi attraverso il nuovo articolo 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e il nuovo articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. La riforma abroga quindi l'articolo 12-*sexies* (vedi articolo 7, lettera *h*), dello schema).

Va evidenziato che la confisca in casi particolari di cui al nuovo articolo 240-*bis* del codice penale riprende la formulazione dell'articolo 12-*sexies* previgente rispetto alle modifiche recentemente introdotte dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del codice antimafia. A tale riguardo segnala la necessità di coordinare tali previsioni con le modifiche introdotte dalla legge n. 161 del 2017 e con quelle eventualmente in corso di esame, volte - a quanto risulta - a modificare ulteriormente il citato articolo 12-*sexies* al fine di venire incontro ai rilievi del Capo dello Stato contenuti nella lettera di accompagnamento della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017.

L'articolo 7, come già evidenziato, abroga le disposizioni delle leggi speciali che sono confluite nel codice penale.

Il successivo articolo 8 prescrive che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti nella legislazione, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come indicato dalla tabella allegata allo schema di decreto. I richiami all'articolo 12-*sexies* andranno riferiti all'articolo 240-*bis* del codice penale o alle specifiche disposizioni del Testo Unico "stupefacenti" e del Testo Unico "dogane".

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore fa infine presente che il testo è molto complesso ed articolato e quindi merita un adeguato approfondimento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara innanzitutto di apprezzare molto la relazione, estremamente precisa ed argomentata, svolta dal relatore Casson.

Per quanto riguarda la previsione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), dello schema di decreto, ricorda che la Commissione giustizia - in sede consultiva sul disegno di legge europea 2017, che ha apportato le modifiche segnalate nel corso della relazione del senatore Casson ma non recepite dallo schema - ha espresso profonde perplessità circa il riferimento alla minimizzazione in modo grave dei crimini di cui all'articolo 3, della legge n. 654 del 1975. Allo stesso tempo rileva che il decreto legislativo, per muoversi in conformità con la delega conferita dall'articolo 1, comma 85, lettera *q*) della legge n. 103 del 2017, non dovrebbe poter introdurre disposizioni penali *ex novo* ovvero

sopprimere previsioni attualmente vigenti, potendo invece effettuare solo interventi di coordinamento. Su un piano più generale ritiene infine che occorra effettuare una verifica puntuale delle disposizioni legislative che non sono state inserite nello schema dalla "Commissione Marasca", al fine di evitare il rischio di interventi disorganici sulla materia penale.

Prende la parola il presidente [D'ASCOLA](#) al fine di sottolineare che, durante la discussione in Aula del disegno di legge recante modifiche del codice antimafia (Atto Senato n. 2134), i relatori avevano presentato una proposta emendativa, al fine di reintrodurre, nella nuova formulazione interamente sostitutiva del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* citato proposta dal testo allora in esame, le ipotesi di reato inserite nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 202 del 29 ottobre 2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa "al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea". Tale esigenza di coordinamento è stata poi fatta oggetto di rilievi da parte del Capo dello Stato nella lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha accompagnato la promulgazione della legge n. 161 del 2017. Ricorda, per onore di verità, che quell'emendamento fu poi ritirato dai relatori a seguito di un parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso nella seduta della Commissione medesima del 20 giugno 2017.

Sotto un profilo più generale segnala infine l'esigenza di valutare adeguatamente l'impatto delle previsioni inserite nel codice penale dallo schema di decreto in oggetto, al fine di evitare problemi di collocazione sistematica di tali previsioni rispetto ai principi che informano il codice penale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) esprime innanzitutto apprezzamento in ordine all'impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto che, introducendo disposizioni attuative del principio della riserva di codice nella materia penale, assicura garanzie di sistematicità e chiarezza normativa in un ambito, come quello penalistico, nel quale queste esigenze sono costituzionalmente prescritte. Ritiene che, in sede di espressione del parere, la Commissione debba svolgere un attento esame volto a verificare la eventuale sussistenza di scostamenti rispetto alle previsioni attualmente vigenti.

Ringrazia il presidente D'Ascola per aver ricordato che, sul disegno di legge recante modifiche al codice antimafia (Atto Senato n. 2134), insieme al senatore Pagliari, aveva presentato una proposta emendativa che avrebbe consentito di evitare la sussistenza di profili di criticità poi puntualmente sollevati dal Capo dello Stato nella citata lettera di accompagnamento alla promulgazione della legge n. 161 del 2017.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) ha ricordato le perplessità da lui a suo tempo espresse sulle modifiche introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 ad opera dell'articolo 5 del disegno di legge europea 2017, prende la parola il RELATORE per sottolineare che, in questa sede, la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere un parere che deve necessariamente tener conto dei ristretti limiti entro i quali il legislatore delegato è chiamato ad intervenire ai sensi dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017. A tale riguardo concorda con le considerazioni testé svolte dal senatore Lumia, circa la necessità di evitare interventi che non siano di stretto coordinamento con le disposizioni attualmente vigenti, al di là delle considerazioni di merito circa la opportunità delle modifiche nel frattempo intercorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2900) Deputati FIANO ed altri. - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore **PAGLIARI** (PD), illustra congiuntamente i disegni di legge all'esame, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 2900, a prima firma del senatore Fiano, approvato dalla Camera dei deputati, che mira ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie relativa al reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Esso si compone di un articolo unico. Al primo comma si introduce nel codice penale un nuovo articolo 293-bis ai sensi del quale viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità. Viene altresì previsto che la pena sia aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Al comma 2 viene quindi apportata una conseguente modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge "Scelba").

Il relatore passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 2213, di iniziativa della senatrice Valdinosi ed altri, composto di due articoli, che si pone l'obiettivo di apportare alcune integrazioni alla citata legge Scelba - che in attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista -- introducendo un nuovo comma all'articolo 4 che punisce l'apologia del fascismo.

Il primo comma, attualmente vigente, prevede che "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516".

Con la prima modifica proposta dall'articolo 1 del disegno di legge si sancisce che è assoggettato alla stessa pena "chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguitanti le finalità indicate nell'articolo 1".

Con una seconda modifica, si richiama invece l'ordine di rimozione dalla rete del contenuto illecito nel caso in cui la vendita sia fatta o propagandata via *web*, sul modello di quanto disposto dal decreto-legge n. 7 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2015, in materia di terrorismo. L'articolo 2 reca disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2932) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale dall'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter

(Esame e rinvio)

Il senatore [LUMIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che è volto ad aggiungere all'articolo 162-ter del codice penale un ulteriore comma volto ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione citata, recante estinzione del reato per condotte riparatorie, le ipotesi di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale. Ricorda che sull'opportunità di inserire una siffatta previsione nell'ordinamento vigente si è ormai registrato un ampio e trasversale consenso e che appare improcrastinabile che ciò avvenga entro la fine della legislatura. A tale riguardo segnala che non è escluso che questa previsione possa essere eventualmente inserita nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio del disegno di legge n. 2942, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. "decreto legge fiscale").

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene improprio il modo di legiferare della maggioranza e ricorda che l'inserimento di una previsione analoga nell'articolo 162-ter del codice penale è stata proposta da tempo dall'opposizione. Basti pensare alla proposta di legge n. 4606, di iniziativa dell'onorevole Carfagna, pendente alla Camera fin dal 28 luglio 2017, recante modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. In secondo luogo segnala l'opportunità di verificare se siano individuabili altre fattispecie criminose meritevoli di essere escluse dall'ambito di applicazione della disposizione recata dal citato articolo 162-ter del codice penale alla stessa stregua del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice medesimo. Questo al fine di evitare interventi disorganici e rapsodici in una materia così delicata.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) tiene a precisare che l'inserimento di una previsione quale quella contenuta nel disegno di legge in titolo era stato da tempo indicato come prioritario anche da membri della maggioranza, come ad esempio la senatrice Puglisi. Ritiene dunque essenziale che un siffatto intervento normativo, sul quale tra l'altro si registra una convergenza ampia e trasversale, debba essere effettuato quanto prima e comunque entro la fine della corrente legislatura.

Dopo un breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) - teso a sottolineare che la formulazione dell'articolo 162-ter del codice penale non prevede alcun automatismo tra l'offerta da parte dell'imputato di una somma di denaro a titolo di risarcimento o di riparazione e la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice - prende la parola il presidente [D'ASCOLA](#) per precisare che l'articolo 162-ter del codice penale - come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 103 del 2017 - prevede che, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, è il giudice a dover dichiarare estinto il reato, una volta sentite le parti e la persona offesa, qualora apprezzi che l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta già convocata per domani, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 472.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 438 (ant.) del 22/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017
438ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2900\)](#) **Deputato FIANO ed altri. - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati**

[\(2213\)](#) **Mara VALDINOSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso, nella seduta del 14 novembre.

Il presidente [CASSON](#) (Art.1-MDP) dichiara aperta la discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Prende la parola il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) il quale, in via preliminare, sottolinea la necessità di esaminare in tempi brevi il disegno di legge n. 2900, d'iniziativa dell'onorevole Fiano, già approvato dalla Camera dei deputati, e il disegno di legge connesso, Atto Senato n. 2213, di iniziativa della senatrice Valdinosi ed altri. Infatti le predette proposte legislative sono volte a contrastare - mediante l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'articolo 293-bis del codice penale, nell'ambito

dei delitti contro la personalità interna dello Stato - condotte e forme di organizzazione che, per i metodi, la simbologia e la gestualità utilizzati, sottendono, a vario titolo, la propaganda delle ideologie e dei metodi del fascismo e del nazifascismo, ovviamente incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento democratico. Quindi la norma che si intende approvare non mira a punire opinioni o idee ma la propaganda di immagini o contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche solo mediante la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni riferiti inequivocabilmente ai predetti partiti.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) osserva dapprima che l'Italia, sul piano ordinamentale, ha intrapreso ormai, in casi come quello in esame, la strada dei Paesi totalitari, in cui si perseguono irragionevolmente migliaia di soggetti proprio mediante fattispecie di reato di opinione, cosa che, sulla base della norma contenuta nel testo in esame, rischia di avvenire per innumerevoli cittadini, che nulla hanno a che fare con la propaganda nazifascista, ma semplicemente commercializzano oggetti e beni - come ad esempio i cataloghi di francobolli ovvero i liquori intitolati a personaggi storici - risalenti al ventennio fascista. Sotto questo profilo, occorrerebbe almeno distinguere tra metodi propagandistici e interessi puramente economici o socio-culturali.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), con riferimento alle osservazioni del senatore Giovanardi sulla commercializzazione di beni e di oggetti risalenti al periodo fascista o nazional-socialista tedesco, ritiene che occorrerebbe distinguere le produzioni di beni con finalità economiche e quelle con finalità di propaganda. Tuttavia riconosce che è necessario altresì contrastare le forme organizzate di violenza che, di tanto in tanto, ripropongono i metodi di un periodo buio della storia.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che i disegni di legge in esame e, in particolare, l'Atto Senato n. 2900, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non intendono perseguire penalmente determinate idee attraverso l'introduzione di un reato di opinione, ma soltanto specificare alcuni aspetti del divieto di ricostituzione del partito fascista o del partito nazional-socialista tedesco, al fine di contrastare fenomeni che sono concretamente constatabili e che hanno piuttosto le caratteristiche di movimenti violenti, di fronte ai quali è necessario reagire adeguatamente.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) replica che, a fronte di un'affermazione così grave da parte del senatore Lumia, ovvero che i disegni di legge in titolo muovono dalla necessità di fronteggiare movimenti violenti volti alla ricostituzione del partito fascista, occorre fin da subito convocare il Ministro dell'Interno per un'audizione sul problema de qua.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione ([n. 465](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere

f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta di ieri.

Il correlatore, senatore [CUCCA](#) (PD), dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, sul provvedimento in titolo; avverte che il predetto schema è stato predisposto alla luce del dibattito svoltosi in Commissione e che lo stesso, già nel pomeriggio di ieri, è stato inviato per via telematica a tutti i componenti della Commissione medesima.

Interviene il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) il quale esprime la propria contrarietà, anche a nome del Movimento cinque stelle, sia sullo schema di decreto legislativo in titolo, che sul relativo schema di parere predisposto e testé illustrato dal correlatore, senatore Cucca. In particolare osserva che le modifiche apportate dall'Atto del Governo all'articolo 593 del codice di procedura penale saranno di ostacolo all'efficacia della repressione penale, impedendo in generale al pubblico ministero - salvo ipotesi particolari - il ricorso in appello avverso sentenze di condanna che ne disattendano le richieste dal punto di vista della quantificazione della pena.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che la formulazione di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema in esame, accentuando il ruolo di parte del pubblico ministero, violi uno dei principi fondamentali del nuovo processo penale che attribuisce in capo al pubblico ministero non solo il ruolo di antagonista, ma anche il dovere di ricerca delle prove a favore dell'imputato.

Il presidente [CASSON](#) (Art.1-MDP) in qualità di correlatore, replica che la predetta formulazione, secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, costituisce la conseguenza logica del criterio di delega stabilito all'articolo 1, comma 84, lettera h), della legge n. 103 del 2017.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), per altro verso, esprime perplessità sulla osservazione di cui alla lettera c) dello schema di parere che, in ordine alla disciplina dell'impugnazione della parte civile, suggerisce al Governo di riproporre il testo dell'articolo 576 del codice di procedura penale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006. Infatti ritiene che una siffatta modifica alla normativa vigente comporta il rischio di limitare fortemente le impugnazioni della parte civile.

Il presidente [CASSON](#) (Art.1-MDP), in qualità di correlatore ritiene meritevoli di attenta considerazione i rilievi del senatore Buccarella, sottolineando che la disciplina dell'impugnazione della parte civile nella normativa vigente ha finora ben corrisposto agli interessi della medesima, come testimoniano vicende processuali rilevanti, quale ad esempio quella relativa alle vittime dell'amianto. In definitiva ritiene che l'osservazione di cui alla predetta lettera c) può essere senz'altro espunta dal testo del parere che la Commissione si appresta a formulare.

Il correlatore, senatore [CUCCA](#) (PD), conviene con tale proposta.

Sia il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) confermano in dichiarazione di voto, la rispettiva contrarietà sullo schema di parere, come modificato testé dai relatori, ribadendo le ragioni sopra dette.

Prevvia verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere come modificato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto, è posto in votazione risultando infine approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale ([n. 466](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta di ieri.

Il presidente [CASSON](#) (Art.1-MDP), in qualità di correlatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di parere predisposto dai relatori è posto in votazione e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ([n. 472](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso, nella seduta di ieri.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene in discussione generale. Osserva preliminarmente che il Governo invece di concentrare la propria attenzione sulle reali priorità legislative del Paese, già all'esame del Parlamento, come la disciplina della class action ovvero l'impignorabilità della prima casa o ancora un'effettiva riforma dell'istituto della prescrizione, ha da ultimo messo a punto una riforma delle intercettazioni che rischia di ostacolare fortemente il funzionamento della macchina giudiziaria. Osserva poi come il Parlamento, proprio nell'ambito dell'esame dello schema di decreto in titolo, ha negato lo svolgimento di audizioni di magistrati ed esperti del settore. Tuttavia i procuratori delle maggiori città italiane hanno inviato un documento nel quale evidenziano, a vario titolo, le proprie perplessità sulla riforma delle intercettazioni in itinere; in particolare hanno espresso criticità sui due commi inseriti dopo il comma 2 dell'articolo 268 del codice penale con i quali si vieta in generale la trascrizione delle conversazioni "non rilevanti" salvo decreto motivato del pubblico ministero, in quanto tale norma può creare notevoli problemi sotto il profilo della valutazione della

"rilevanza". Inoltre rappresenterebbe una forte limitazione del diritto di difesa la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dello schema di decreto legislativo in titolo che, modificando l'articolo 293, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che, con riferimento agli atti depositati al momento della richiesta di adozione della misura cautelare, il difensore "ha diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate". Osserva come i procuratori abbiano fortemente criticato anche la nuova disciplina del captatore informatico di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, in quanto tale disposizione si limita a stabilire che, per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, si possono sempre fare intercettazioni mediante l'uso del captatore nei luoghi di privata dimora, mentre per gli altri solo se ivi si sta svolgendo il reato. In sostanza lo schema di decreto non modificherebbe quanto già previsto dalla normativa vigente, mentre dovrebbe essere disciplinata la possibilità dell'uso del captatore per intercettazioni per reati diversi da quelli di cui al citato articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e in luoghi diversi da quelli di privata dimora. Sotto questo profilo il Governo non avrebbe attuato la delega. I procuratori hanno espresso altresì perplessità sull'articolo 5 dello schema di decreto che modifica le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e, in particolare, introduce l'articolo 89-bis sulle modalità di tenuta ed accesso all'archivio riservato delle intercettazioni; si evidenzia come non è assicurata una posizione di garanzia del procuratore della Repubblica per assicurare la sicurezza dei sistemi informativi. Poi con riferimento all'articolo 9 dello schema del decreto in esame i procuratori criticano la disposizione che prevede che il nuovo regime delle intercettazioni si applichi solo ai provvedimenti autorizzati emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della riforma e non anche le intercettazioni che si effettueranno nei procedimenti iscritti dopo tale data. Infine i magistrati hanno rilevato l'allungamento dei tempi procedurali conseguenti alla riforma in itinere e una caduta di efficienza dell'attività di indagine sulle materie più complesse come il terrorismo, la mafia e la corruzione.

L'oratore si sofferma quindi sugli effetti che la riforma delle intercettazioni in itinere avrà sul diritto di informazione dei cittadini che evidentemente risulterà molto menomato.

Sotto tale profilo ricorda come non solo l'Associazione nazionale dei magistrati, ma anche il Consiglio superiore della magistratura e, persino, il segretario del Partito Democratico abbiano più volte ribadito che sistema delle intercettazioni non dovesse essere modificato.

In conclusione, con la riforma in esame si rischia di ledere pesantemente la funzionalità del sistema giudiziario, oltre che il diritto dei cittadini di giudicare talvolta l'operato della classe politica proprio attraverso l'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) preannuncia che nella prossima seduta utile interverrà in discussione generale soffermandosi, in particolare, sui punti principali della legge delega che sono oggetto di attuazione dello schema di decreto in titolo; osserva quindi che in sede di redazione del parere dapprima i relatori e poi la Commissione ben potranno considerare le osservazioni che sono giunte alla Commissione medesima da parte dei procuratori delle maggiori città italiane che, tuttavia - precisa - non hanno espresso contrarietà alla riforma in sé, ma hanno evidenziato delle criticità dello schema di decreto, rispetto alle quali sia il Parlamento che il Governo potranno svolgere un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 23 novembre, alle ore 11, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato preliminarmente che il predetto schema costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l), e m) della legge n. 103 del 2017, in tema di riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale;

rilevato che, più specificamente, il citato comma 84 (lettere da f) ad m)) ha individuato i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale, stabilendo che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera f); prevedere che l'appello del procuratore generale presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera g); intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per consentirgli di appellare le sentenze di proscioglimento, nonché le sentenze di condanna solo quando abbiano modificato il titolo del reato o abbiano escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbiano stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lettera h); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per consentirgli di appellare le sentenze di condanna, nonché le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" (lettera i); escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lettera l); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale solo da parte dell'imputato (lettera m);

rilevato altresì che, in linea generale, le modalità prescelte dal legislatore delegato per dare attuazione alle sopra richiamate previsioni di delega con lo schema in esame appaiono complessivamente condivisibili e conformi alle medesime;

considerato, peraltro, più in particolare:

che, con riferimento alla nuova formulazione prevista dall'articolo 2, comma 1, dello schema per il comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, la clausola di salvaguardia nel medesimo contenuta viene conservata immutata rispetto al testo vigente - che è quello conseguente alle modifiche introdotte con la legge n. 46 del 2006 - mentre invece sia rispetto all'assetto normativo risultante dalle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute sulla legge n. 46 citata (si vedano Corte costituzionale n. 26 del 2007, n. 320 del 2007 e n. 85 del 2008), sia rispetto all'assetto normativo

proposto con lo schema in esame, parrebbe preferibile una formulazione della clausola predetta che facesse salve tutte le disposizioni del codice che prevedono ipotesi di inappellabilità ovvero una disciplina speciale al riguardo, sia con riferimento alle ipotesi di condanna, sia con riferimento alle ipotesi di proscioglimento;

che lo schema di decreto in esame, inoltre, non interviene sul disposto dell'articolo 443 del codice di procedura penale che, quindi, rimarrebbe in vigore nella sua attuale formulazione, come risultante per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 320 del 2007 e n. 274 del 2009;

che al riguardo parrebbe doversi segnalare l'esigenza di un intervento di coordinamento volto ad evitare che la disciplina dell'appello in sede di giudizio abbreviato, anche tenendo conto delle richiamate pronunce della Corte costituzionale e delle specifiche finalità di economia processuale proprie di tale rito, non risulti adeguatamente differenziata rispetto a quella generale di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale come riformulato dallo schema in esame;

che, per le considerazioni sopra esposte, sembrerebbe più in particolare opportuno un intervento modificativo del citato articolo 443 volto ad estendere esplicitamente anche al giudizio abbreviato le ipotesi di inappellabilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 593, in quanto parrebbe privo di ragionevole giustificazione che il pubblico ministero conservi in tale sede - per effetto della richiamata sentenza n. 320 del 2007 - la facoltà di appellare anche avverso le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, possibilità preclusa in linea generale dalla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale - la cui applicabilità in sede di giudizio abbreviato sarebbe però da escludere per il carattere speciale delle disposizioni di cui al predetto articolo 443 - e preclusa all'imputato in sede di giudizio abbreviato dal comma 1 del medesimo articolo 443 che, nella parte non interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, esclude la facoltà di appello dell'imputato avverso tutte le sentenze di proscioglimento;

che sembrerebbe altresì opportuno rivedere la formulazione del predetto articolo 443 relativa all'esclusione della facoltà dell'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente ai casi di difetto di imputabilità, recependo in modo compiuto i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2009 e tenuto conto che un simile intervento rientrerebbe in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017;

ritenuto che analoghe esigenze di coordinamento non sembrano invece doversi ravvisare con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 448, comma 2, 469, 579 e 680 del codice di procedura penale, rispettivamente relativi alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta salvo il caso di dissenso del pubblico ministero, alla previsione delle ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento e, infine, alla disciplina dell'impugnazione delle sentenze ovvero dei provvedimenti che dispongono misure di sicurezza;

considerata altresì l'opportunità, sempre sotto il profilo del coordinamento, di riproporre il testo degli articoli 576 e 580 del codice di procedura penale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 - rispettivamente in ordine alla disciplina dell'impugnazione della parte civile (in ordine a questa, per la ricostruzione dell'effettiva portata della normativa oggi vigente, si vedano anche Corte costituzionale n. 32 del 2007 e Cass. pen. Sez. Unite 12 luglio 2007, n. 27614) e alla disciplina della conversione del ricorso per cassazione in appello - sembrando tale soluzione preferibile sia al fine di tener conto dell'assetto normativo risultante dalle decisioni della Corte costituzionale intervenute sulle previsioni della citata legge n. 46 del 2006, sia in quanto le originarie formulazioni delle predette disposizioni apparirebbero, ad un primo esame, più coerenti con l'assetto normativo risultante dai principi e criteri direttivi di delega previsti dalla legge n. 103 del 2017 in tema di disciplina delle impugnazioni, sia in quanto tale soluzione parrebbe risultare più funzionale rispetto ad esigenze di concentrazione ed economia processuale;

rilevato inoltre, con riferimento alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace:

che la lettera f) del comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha previsto come criterio direttivo per la delega in esame quello della ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse "in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace";

che, mentre appare conforme a tale criterio direttivo il disposto dell'articolo 9 dello schema in esame, laddove introduce il nuovo articolo 39-bis del decreto legislativo n. 274 del 2000, suscita ad una prima lettura perplessità il disposto del nuovo comma 2-bis dell'articolo 606 del codice di procedura penale - come proposto dall'articolo 5 del testo in esame - nella parte in cui fa riferimento alle sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, invece di limitarsi a far riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello, non risultando in proposito rinvenibili argomentazioni convincenti nella relazione di accompagnamento dello schema medesimo;

che inoltre lo schema di decreto in esame non interviene sul disposto del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000;

che l'abrogazione del predetto comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000, oltre che coerente con le finalità della delega e contenuta in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, sembrerebbe opportuna in ragione della circostanza che, non potendo il pubblico ministero appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, risulterebbe giustificato escludere anche il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna del giudice medesimo, in tal modo rimuovendo un'irragionevolezza segnalata come tale anche da Corte costituzionale n. 298 del 2008 e n. 42 del 2009 (si veda anche, nello stesso senso, la già citata Corte costituzionale n. 85 del 2008); esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, alla lettera a), capoverso 1, le parole "Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680," e, conseguentemente, di aggiungere, al medesimo articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), la seguente: "b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, 579 e 680.";

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 443 del codice di procedura penale con il seguente: "Art.443. (Limiti all'appello)

1. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, salvo che si tratti di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Resta comunque fermo quanto previsto dagli articoli 579 e 680.

2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. ";

c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale con il seguente: "1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.";

d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 580 del codice di procedura penale con il seguente: "Art. 580 (Conversione del ricorso in appello) 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.";

e) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 5 dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, al capoverso 2-bis, le parole "e contro le sentenze inappellabili";

f) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo

36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 465

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevato preliminarmente che il predetto schema costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l), e m) della legge n. 103 del 2017, in tema di riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; rilevato che, più specificamente, il citato comma 84 (lettere da f) ad m)) ha individuato i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale, stabilendo che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera f); prevedere che l'appello del procuratore generale presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera g); intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per consentirgli di appellare le sentenze di proscioglimento, nonché le sentenze di condanna solo quando abbiano modificato il titolo del reato o abbiano escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbiano stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lettera h); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per consentirgli di appellare le sentenze di condanna, nonché le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" (lettera i); escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lettera l); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale solo da parte dell'imputato (lettera m);

rilevato altresì che, in linea generale, le modalità prescelte dal legislatore delegato per dare attuazione alle sopra richiamate previsioni di delega con lo schema in esame appaiono complessivamente condivisibili e conformi alle medesime;

considerato, peraltro, più in particolare:

che, con riferimento alla nuova formulazione prevista dall'articolo 2, comma 1, dello schema per il comma 1 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, la clausola di salvaguardia nel medesimo contenuta viene conservata immutata rispetto al testo vigente - che è quello conseguente alle modifiche introdotte con la legge n. 46 del 2006 - mentre invece sia rispetto all'assetto normativo risultante dalle declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute sulla legge n. 46 citata (si vedano Corte costituzionale n. 26 del 2007, n. 320 del 2007 e n. 85 del 2008), sia rispetto all'assetto normativo proposto con lo schema in esame, parrebbe preferibile una formulazione della clausola predetta che facesse salve tutte le disposizioni del codice che prevedono ipotesi di inappellabilità ovvero una disciplina speciale al riguardo, sia con riferimento alle ipotesi di condanna, sia con riferimento alle ipotesi di proscioglimento;

che lo schema di decreto in esame, inoltre, non interviene sul disposto dell'articolo 443 del codice di procedura penale che, quindi, rimarrebbe in vigore nella sua attuale formulazione, come risultante per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 320 del 2007 e n. 274 del 2009;

che al riguardo parrebbe doversi segnalare l'esigenza di un intervento di coordinamento volto ad evitare che la disciplina dell'appello in sede di giudizio abbreviato, anche tenendo conto delle richiamate pronunce della Corte costituzionale e delle specifiche finalità di economia processuale proprie di tale rito, non risulti adeguatamente differenziata rispetto a quella generale di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale come riformulato dallo schema in esame;

che, per le considerazioni sopra esposte, sembrerebbe più in particolare opportuno un intervento

modificativo del citato articolo 443 volto ad estendere esplicitamente anche al giudizio abbreviato le ipotesi di inappellabilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 593, in quanto parrebbe privo di ragionevole giustificazione che il pubblico ministero conservi in tale sede - per effetto della richiamata sentenza n. 320 del 2007 - la facoltà di appellare anche avverso le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, possibilità preclusa in linea generale dalla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale - la cui applicabilità in sede di giudizio abbreviato sarebbe però da escludere per il carattere speciale delle disposizioni di cui al predetto articolo 443 - e preclusa all'imputato in sede di giudizio abbreviato dal comma 1 del medesimo articolo 443 che, nella parte non interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, esclude la facoltà di appello dell'imputato avverso tutte le sentenze di proscioglimento;

che sembrerebbe altresì opportuno rivedere la formulazione del predetto articolo 443 relativa all'esclusione della facoltà dell'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente ai casi di difetto di imputabilità, recependo in modo compiuto i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2009 e tenuto conto che un simile intervento rientrerebbe in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017;

ritenuto che analoghe esigenze di coordinamento non sembrano invece doversi ravvisare con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 448, comma 2, 469, 579 e 680 del codice di procedura penale, rispettivamente relativi alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta salvo il caso di dissenso del pubblico ministero, alla previsione delle ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento e, infine, alla disciplina dell'impugnazione delle sentenze ovvero dei provvedimenti che dispongono misure di sicurezza;

considerata altresì l'opportunità, sempre sotto il profilo del coordinamento, di riproporre il testo dell'articolo 580 del codice di procedura penale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 - in ordine alla disciplina della conversione del ricorso per cassazione in appello - sembrando tale soluzione preferibile sia al fine di tener conto dell'assetto normativo risultante dalle decisioni della Corte costituzionale intervenute sulle previsioni della citata legge n. 46 del 2006, sia in quanto l'originaria formulazione della predetta disposizione apparirebbero, ad un primo esame, più coerente con l'assetto normativo risultante dai principi e criteri direttivi di delega previsti dalla legge n. 103 del 2017 in tema di disciplina delle impugnazioni, sia in quanto tale soluzione parrebbe risultare più funzionale rispetto ad esigenze di concentrazione ed economia processuale;

rilevato inoltre, con riferimento alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace:

che la lettera f) del comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 ha previsto come criterio direttivo per la delega in esame quello della ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse "in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace";

che, mentre appare conforme a tale criterio direttivo il disposto dell'articolo 9 dello schema in esame, laddove introduce il nuovo articolo 39-bis del decreto legislativo n. 274 del 2000, suscita ad una prima lettura perplessità il disposto del nuovo comma 2-bis dell'articolo 606 del codice di procedura penale - come proposto dall'articolo 5 del testo in esame - nella parte in cui fa riferimento alle sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, invece di limitarsi a far riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello, non risultando in proposito rinvenibili argomentazioni convincenti nella relazione di accompagnamento dello schema medesimo;

che inoltre lo schema di decreto in esame non interviene sul disposto del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000;

che l'abrogazione del predetto comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000, oltre che coerente con le finalità della delega e contenuta in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017,

sembrerebbe opportuna in ragione della circostanza che, non potendo il pubblico ministero appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, risulterebbe giustificato escludere anche il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna del giudice medesimo, in tal modo rimuovendo un'irragionevolezza segnalata come tale anche da Corte costituzionale n. 298 del 2008 e n. 42 del 2009 (si veda anche, nello stesso senso, la già citata Corte costituzionale n. 85 del 2008);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, alla lettera a), capoverso 1, le parole "Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680," e, conseguentemente, di aggiungere, al medesimo articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), la seguente: "b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, 579 e 680.";
- b) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 443 del codice di procedura penale con il seguente: "Art.443. (Limiti all'appello)
 1. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, salvo che si tratti di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Resta comunque fermo quanto previsto dagli articoli 579 e 680.
 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.
 3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599. ";
- c) si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'articolo 580 del codice di procedura penale con il seguente: "Art. 580 (Conversione del ricorso in appello) 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.";
- d) si invita il Governo, con riferimento all'articolo 5 dello schema in esame, a valutare l'opportunità di sopprimere, al capoverso 2-bis, le parole "e contro le sentenze inappellabili";
- e) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 466

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dalla delega di cui all'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017; a tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;

in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei

cittadini; dall'altro, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

premessi altresì che

l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale non può essere intesa nel senso minimale della sola trasposizione nel codice penale di disposizioni penali estranee allo stesso - ovvero a testi volti a disciplinare organicamente una determinata materia - ma che nell'effettuare tale operazione il legislatore delegato deve intendersi autorizzato ad effettuare, a fronte di evidenti asimmetrie normative, quantomeno gli interventi di coordinamento necessari ad assicurare l'omogeneità dell'impianto codicistico - ovvero di altri testi normativi aventi carattere organico - coerentemente peraltro con l'esplicita previsione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge n. 103 del 2017, ai sensi della quale il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83 del medesimo articolo 1, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 del predetto articolo e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; rilevato quindi più in particolare che:

la lettera d) dell'articolo 2 dello schema inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-bis, relativo al delitto di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, delitto attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-bis, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti; appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-bis, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

analogamente, ai fini di una compiuta trasposizione nel codice della previsione normativa di cui al predetto articolo 9 della legge n. 376 del 2000, appare preferibile riformulare il settimo comma del citato nuovo articolo 586-bis, tenendo conto che l'attuale previsione di cui al citato articolo 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000 rinvia non genericamente alle classi indicate dalla legge, ma alle classi di sostanze dopanti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge medesima;

evidenziato altresì che:

la lettera h) del comma 2 dello schema inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sezione I-bis); vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, e più specificamente il contenuto dell'articolo 3 della legge richiamata è trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 604-bis; rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo all'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale, entrambi non aventi alcuna effettiva portata normativa; il testo del nuovo articolo 604-bis dovrà peraltro essere coordinato con le modifiche che saranno introdotte nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505-B, approvato definitivamente in data 8 novembre 2017 e non ancora pubblicato) nonché, eventualmente, dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003), già approvato dalla Camera;

nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, potrebbe, inoltre, essere inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993; tale ultima disposizione prevede che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1). La medesima disposizione aggiunge, inoltre, che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (comma 2).

considerato inoltre, con riferimento al richiamato articolo 3 del decreto legge n. 122 del 1993, che: il citato articolo 3, comma 2, contiene una previsione che esclude la possibilità di giudicare equivalenti o prevalenti circostanze attenuanti eventualmente concorrenti con l'aggravante del predetto articolo 3;

a partire dalla legge n. 34 del 2003 il legislatore ha cercato di assicurare progressivamente una sempre maggiore omogeneità di tali previsioni (si vedano al riguardo gli articoli 280, 280-bis, 375, 590-quater, 602-ter del codice penale, gli articoli 1 del decreto legge n. 625 del 1979 e 7 del decreto legge n. 152 del 1991, che lo schema in esame traspone nel codice penale insieme all'omologa aggravante contenuta nell'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, nonché l'articolo 12, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998) e, tenuto conto che un simile intervento rientrerebbe in limiti che non sembrano eccedere la delega per l'attuazione e il coordinamento di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, apparirebbe auspicabile che, in questa prospettiva, la disposizione che esclude i giudizi di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti venisse integrata inserendo anche il riferimento all'articolo 114 del codice penale, come ipotesi derogatoria nella quale invece tali giudizi risultano ammissibili in via di eccezione;

sottolineato che:

l'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-bis, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-sexies del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992); trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, prevede le misure di sicurezza patrimoniali della «confisca allargata» e della «confisca per equivalente»; nello specifico la riforma abroga l'articolo 12-sexies (articolo 7, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca;

l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive peraltro pressoché integralmente il contenuto del citato articolo 12-sexies e pertanto appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, oltre che con le successive integrazioni che saranno eventualmente apportate in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato contenuti nella lettera di accompagnamento della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017 (si vedano al riguardo le modifiche apportate in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - A. S. n. 2942) ;

rilevato altresì

che l'articolo 2 del decreto legge n. 152 del 1991 contiene una disposizione di carattere speciale attinente alle condizioni per l'accesso alla liberazione condizionale, ai sensi della quale i condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti

dagli stessi commi per la concessione dei benefici ivi indicati, osservandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; la disposizione prevede poi che, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea, non applicandosi comunque quest'ultima disposizione alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

che, trattandosi di un istituto codicistico, apparirebbe coerente con le finalità della delega qui considerata la sua trasposizione nel codice penale;

che analoghe considerazioni parrebbero suscettibili di essere estese anche all'aggravante di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 419 del 1991, ai sensi del quale, per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti;

che anche in questo caso parrebbe preferibile l'inserimento della disposizione nel contesto codicistico - con specifico riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato - coerentemente con le finalità perseguite dalla delega qui considerata;

ravvisato infine che, per esigenze sistematiche, potrebbe apparire preferibile introdurre il principio della riserva di codice come articolo aggiuntivo all'articolo 16 del codice penale, anziché come articolo aggiuntivo all'articolo 3, e quindi come "norma di chiusura" del titolo I del libro I del codice penale; evidenziato, infine, che la trasposizione delle altre disposizioni considerate dallo schema in esame risulta essere stata effettuata con modalità condivisibili e rimanendo nei limiti della delega in esame; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «Dopo l'articolo 3 del codice penale» con le seguenti: «Dopo l'articolo 16 del codice penale» e conseguentemente modificare il capoverso: «ART. 3-bis» nel seguente: «ART. 16-bis»;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema, al capoverso ART. 586-bis, terzo comma, lettera c), si raccomanda al Governo di aggiungere, infine, le seguenti parole: «dal Comitato olimpico nazionale»;
- c) sempre all'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema, al capoverso ART. 586-bis, settimo comma, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «classi indicate dalle legge», le seguenti: «che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze»;
- d) all'articolo 2, comma 1, lettera h), dello schema, si invita il Governo ad aggiungere dopo il capoverso ART. 604-bis, il seguente: «ART. 604-ter. ? Circostanza aggravante. ? Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante». Conseguentemente, si invita il Governo ad aggiungere - all'articolo 7, comma 1, dello schema - un'ulteriore lettera «r-bis) articolo 3 del decreto-

legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205»;

e) sempre all'articolo 2, comma 1, lettera h), dello schema, si valuti l'esigenza - all'atto dell'approvazione definitiva dello schema di decreto - di coordinare la previsione del nuovo articolo 604-bis, del codice penale, con le modifiche che nel frattempo saranno eventualmente state introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975;

f) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema, si valuti l'esigenza - all'atto dell'approvazione definitiva dello schema di decreto - di coordinare il testo del nuovo articolo 240-bis, del codice penale, relativo alla confisca in casi particolari, con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, oltre che con le successive integrazioni che saranno eventualmente apportate in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato contenuti nella lettera di accompagnamento della promulgazione della citata legge n. 161 del 2017;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto uno o più articoli aggiuntivi, volti ad introdurre nel codice penale:

1) la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 - convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;

2) la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 4, del decreto legge n. 419 del 1991, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2900
XVII Legislatura

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645

Titolo breve: *Introduzione del reato di propaganda del regime fascista e nazifascista*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 367 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 375 \(pom.\)](#)

15 novembre 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S.2213](#)

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 376 \(pom.\)](#)

21 novembre 2017

Nota: (Esame
congiunto con esiti
distinti)

Esito: Non
ostativo con
raccomandazioni

*Discusso
singolarmente*

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 367 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
367ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[PELINO](#)

indi del Presidente

[MUCCHETTI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FIM-CISL, Marco Bentivogli, Segretario generale nazionale, accompagnato da Raffaele Apetino, Valerio D'Alò e Augusto Bisegna; per la FIOM-CGIL, Francesca Re David, Segretario generale, accompagnata da Rosario Rappa e Michela Bevere; per la UILM-UIL, Rocco Palombella, Segretario generale, accompagnato da Guglielmo Gambardella e Rosa Pugliese.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PELINO](#) propone che l'ordine del giorno sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2900, recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **GRANAIOLA** (*Art. I-MDP*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Dopo aver ricordato le numerose iniziative in materia, come, per esempio, in ambito europeo, il Libro Verde della Commissione europea su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare" e, in ambito nazionale, il "Libro bianco sulla creatività - Per un modello italiano di sviluppo", sottolinea che il provvedimento, come specifica l'articolo 1, è volto a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Sempre l'articolo 1 stabilisce inoltre i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa per essere qualificata culturale e creativa, ossia: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa.

La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché della disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e per la previsione di adeguate forme di pubblicità, anche mediante la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e aggiornato periodicamente, è demandata a un decreto interministeriale, adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta) e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore, adottato con il decreto legislativo n. 117 del 2017.

Infine, l'articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 (cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a 10 anni, a un canone mensile non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. La valutazione dei progetti viene affidata a una specifica Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 (decreto cultura).

Per le medesime finalità, lo stesso articolo 2 dispone che il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, contenga specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco tenuto dal MIBACT

dei beni confiscati definitivamente. A tal fine, novella il comma 611 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si apre il dibattito.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) esprime perplessità in merito all'osservazione, formulata nella proposta di parere della relatrice, che prevede oneri a carico della finanza pubblica per ristrutturare beni che vengono conferiti a titolo sostanzialmente gratuito; riterrebbe preferibile prevedere, semmai, un contributo che aiuti le imprese ad avviare la loro attività.

La relatrice [GRANAIOLA](#) (Art. I-MDP) precisa che nella sua proposta di parere si richiede appunto di ripristinare le agevolazioni fiscali previste nel testo originario senza le quali, a suo avviso, sarebbe pressoché impossibile per le nuove imprese affrontare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per avviare le attività.

Interviene quindi incidentalmente il presidente [MUCCHETTI](#), cui risponde la RELATRICE.

Su richiesta del senatore [CASTALDI](#) (M5S), la Commissione conviene di rinviare alla seduta convocata domani, mercoledì 18 ottobre, la votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ([n. COM \(2016\) 765 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore [SCALIA](#) (PD) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione sull'atto comunitario in titolo, pubblicata in allegato, nella quale è recepito un rilievo emerso nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana: audizione delle principali organizzazioni sindacali sui profili occupazionali e industriali connessi alla nuova gestione dell'Ilva SpA

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 giugno 2016.

Dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli auditi e prima di lasciare loro la parola, il [PRESIDENTE](#) manifesta preoccupazione per le tensioni registrate nella fase iniziale della nuova gestione; ricorda come l'accordo con i sindacati costituisca una delle condizioni che rendono possibile il risanamento che Am Investco Italy S.r.l. ha preso l'impegno di realizzare e come l'eventuale mancato accordo consenta ad Am Investco di recedere dall'impegno assunto.

Infine, nel congratularsi con Francesca Re David, per l'incarico di nuovo segretario generale della FIOM-CGIL, invita gli auditi a intervenire.

Prende la parola il segretario generale della UILM-UIL, Rocco PALOMBELLA, che lamenta come la trattativa sindacale vera e propria, nonostante le sollecitazioni, non sia ancora iniziata. Precisa tuttavia che si sono svolti alcuni incontri formali, durante uno dei quali i rappresentanti di ArcelorMittal Europe hanno presentato stralci del piano industriale aventi ad oggetto soprattutto i temi degli investimenti industriali, degli investimenti ambientali e dei livelli occupazionali.

Esprime preoccupazione per il cronoprogramma del Piano industriale 2018-2024. Infatti, la parte maggiore degli investimenti in campo ambientale e in materia di innovazione tecnologica sembra rinviata alla fine del periodo.

Ricorda poi, che il 6 ottobre 2017, Am Investco e i commissari straordinari hanno inviato la comunicazione ex articolo 47 della legge n. 428 del 1990 ai Ministeri interessati e alle organizzazioni sindacali e che in tale comunicazione venivano indicate una serie di condizioni per l'assunzione dei lavoratori nella nuova società, come, per esempio, la rinuncia a far valere ogni pretesa a qualsiasi titolo e la perdita dei livelli retributivi, di inquadramento e di anzianità lavorativa. A suo parere quest'ultima richiesta potrebbe configurarsi come una vera e propria estorsione.

Effettua poi una breve comparazione tra le offerte delle due cordate di imprese, sottolineando che quella guidata da ArcelorMittal proponeva, tra le altre cose, una remunerazione annua più elevata.

Quanto alla vicenda degli esuberi, evidenzia che solo l'intervento del ministro Calenda ha portato ArcelorMittal ad aumentare i lavoratori da assumere, con riferimento all'intero gruppo, da 8.500 circa a 10.000 circa, riducendo quindi gli esuberi stessi a circa 4.200. A tale risultato, certamente molto positivo, ha però fatto seguito una proposta di un livello retributivo più basso, in quanto il *plafond* destinato agli stipendi sarebbe stato distribuito su una platea più ampia di lavoratori. Segnala quindi il paradosso che, in caso di ulteriore riduzione degli esuberi, la proposta economica per i dipendenti scenderebbe ancora.

Tornando all'aspetto del confronto tra le parti, auspica vi possa essere una vera trattativa, basata su condizioni diverse e anticipa comunque che, pur facendo ricorso al senso di responsabilità che la situazione richiede, il suo sindacato non è disponibile a un accordo qual che sia.

Riconosce che attualmente non tutti i lavoratori sono in servizio, ma spiega che ciò è dovuto ai fermo impianti legati agli adeguamenti ambientali e tecnologici. Considera contraddittorio prevedere più di 4.000 esuberi, visto che si prefigura un aumento della produzione dagli attuali 6 milioni di tonnellate a 9 milioni di tonnellate. Ricorda inoltre che negli stabilimenti operano anche lavoratori non direttamente impiegati nella produzione di acciaio, ma che si occupano di servizi e di manutenzione. Critica anche l'ipotesi che tali esuberi possano essere riassorbiti nelle attività di bonifica, in quanto tali attività richiedono professionalità e competenze differenti. E di fronte all'ipotesi di cassa integrazione per 10 o 15 anni - che reputa inaccettabile - avanza la proposta che possa invece essere facilitato il loro pensionamento.

Dopo aver segnalato, sempre in tema di bonifiche, come la copertura dei parchi minerari possa essere realizzata in tempi brevi, ricorda poi i lavoratori dell'indotto, in particolare quelli occupati nelle aziende che svolgono attività in appalto, pari a circa 7.000 unità, i più esposti a rischi per la loro attività negli stabilimenti, dalla spiccata professionalità e difficilmente sostituibili, pena il rischio di incidenti, anche mortali.

In conclusione, esprime l'auspicio di riuscire a dimostrare le ragioni del sindacato e si augura che vi possa essere una trattativa libera, non condizionata da accordi preventivi, che possa portare a una intesa soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti. Consegna infine un documento, che deposita agli atti della Commissione.

Prende quindi la parola il segretario generale della FIOM- CGIL, Francesca RE DAVID, la quale, nell'associarsi all'intervento che la ha preceduta, evidenzia la rilevanza strategica del settore siderurgico per il Paese. Segnala con preoccupazione che la relativa produzione non è più sufficiente a soddisfare la richiesta interna di acciaio, in primo luogo sostenuta dall'industria manifatturiera, rendendo quindi necessaria una quota crescente di importazioni dall'estero.

Si sofferma quindi sul tema della struttura del bando della gara per l'acquisizione, ricordando i criteri per la valutazione delle offerte e facendo una comparazione tra i piani industriali presenti nelle offerte delle due cordate.

Con riferimento alla comunicazione *ex* articolo 47 della legge n. 428 del 1990 del 6 ottobre scorso, conferma che le eccedenze occupazionali sono superiori alle 4.000 unità e che le condizioni di riassunzione dei lavoratori nella nuova società prevedono, tra l'altro, l'annullamento degli attuali contratti di lavoro, con perdita delle garanzie previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e la rimodulazione del trattamento economico e dell'anzianità.

Più nel dettaglio, ricorda che la società ArcelorMittal divide gli attuali dipendenti in tre gruppi, quelli destinati alla nuova società, quelli destinati alle bonifiche e quelli destinati a essere sostenuti dagli ammortizzatori sociali. Inoltre, la possibilità di assumere i lavoratori anche tramite controllate o altre aziende, a suo parere, rende incerto il perimetro, prefigura una possibile ampia esternalizzazione e fa pensare a un piano di ristrutturazione piuttosto che a una reale volontà di rilanciare l'azienda.

Lamenta la scarsità di informazioni in merito al piano industriale e al piano ambientale nonché in merito ai contenuti dell'accordo siglato con il Governo. Evidenzia inoltre che in fase di confronto tra le parti saranno oggetto di esame anche materie - a questo riguardo richiama le implicazioni sanitarie - di competenza di altri organi istituzionali, che pure non parteciperanno alla trattativa stessa.

Quanto all'indotto, giudica indispensabile salvaguardare i circa 7.000 lavoratori delle aziende che svolgono attività in appalto, attualmente non tutelati, e le loro competenze.

Dopo aver ricordato la difficile situazione dei lavoratori del sito di Genova, esprime un giudizio positivo su un eventuale coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti - la cui azione ritiene fondamentale per qualsiasi settore in cui si voglia perseguire una reale politica industriale - nell'attività dell'Ilva.

In conclusione, dopo aver chiarito che l'accordo con i sindacati rappresenta un vincolo sostanziale e non giuridico, giudica inaccettabili le condizioni poste nella comunicazione *ex* articolo 47 del 6 ottobre scorso e assicura che in sede di trattativa, che auspica vera e seria, i sindacati si batteranno per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la tutela dei diritti, delle professionalità, dell'ambiente e della salute e per il rilancio della produzione industriale. Consegna infine un documento, che deposita agli atti della Commissione.

Ha quindi la parola il segretario generale della FIM-CISL, Marco BENTIVOGLI, che giudica ormai compromessa la possibilità di svolgere una trattativa proficua e serena, anche a causa di una gestione commissariale - il riferimento è alla fase successiva a quella del commissario Bondi - che non ha contribuito a delineare un quadro utile: si è trattato, a suo avviso, di una gestione spesso improvvisata, soprattutto sul versante governativo.

Incidentalmente, fa notare che quasi mai, in precedenti procedure *ex* articolo 47, sono stati raggiunti accordi con i sindacati. Si augura tuttavia che in questa occasione le cose possano andare diversamente e che si possa quindi dibattere proficuamente di livelli occupazionali, di tutela dell'ambiente e di rilancio della produzione, pur nella consapevolezza che senza un ripensamento in capo alla controparte, della quale rileva criticamente un atteggiamento che definisce diletteristico e quasi provocatorio, difficilmente si raggiungerà un risultato positivo.

Dopo aver sottolineato con forza che entrambe le proposte delle cordate che hanno presentato offerte avrebbero comportato costi pesantissimi in termini di salari e di esuberi, si sofferma sulla rilevanza del settore dell'indotto, i cui lavoratori permettono alla produzione di andare avanti.

Sempre in tema di lavoratori, ritiene anch'egli che le previsioni sulle esigenze occupazionali future siano largamente sottostimate e che le operazioni di bonifica devono essere riservate a professionalità specifiche. Critica quindi l'idea di far riassorbire gli esuberi, a meno di situazioni specifiche, da tali attività così come il proposito di non prevedere soluzioni diverse dalla cassa integrazione, anche in considerazione della limitata disponibilità economica degli ammortizzatori sociali a fronte delle numerose crisi industriali aperte e che, probabilmente, si apriranno.

Quanto alle misure adottate in passato, segnala criticamente la previsione contenuta nel piano ambientale di porre limiti in termini di produzione e anziché sulle emissioni.

Dopo aver introdotto il tema della decisione dell'Antitrust europeo sull'acquisizione dell'Ilva da parte di Am Investco, non si dichiara contrario *a priori* all'eventuale coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, ma riterrebbe più importante un'opera di sensibilizzazione su tutti i componenti della cordata, in particolare Banca Intesa Sanpaolo, circa il rispetto di tutti i profili dell'accordo.

In conclusione, chiede alla Commissione una attenzione particolare sulla vicenda Ilva.

Si apre il dibattito.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato l'assenza di soluzioni per i circa 7.000 lavoratori

delle aziende che operano in regime di appalto, stigmatizza il comportamento di Am Investco, che cancella 14.000 contratti di lavoro azzerando i diritti connessi. Chiede una valutazione in merito a un'eventuale ipotesi di chiusura pilotata dell'impianto Ilva di Taranto, ricordando l'atteggiamento non contrario di parte della popolazione residente.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) condivide le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali e formula un sentito incoraggiamento al Governo, ricordando che nei giorni scorsi il ministro dello sviluppo economico Calenda e la viceministro Bellanova hanno preso una condivisibile posizione in difesa degli impegni assunti con particolare riferimento alle condizioni salariali e contrattuali dei lavoratori, nonché alle organizzazioni sindacali stesse, in questo passaggio così delicato e grave per l'azienda. Rammenta che quella dell'Ilva costituisce la più grande crisi industriale in Europa, non solo in Italia, e che nella sua gestione non sono mancati errori; non ritiene comunque plausibile prefigurare passi indietro o individuare ora soluzioni del tutto diverse, come suggerito dall'intervento del senatore Castaldi. Chiede quindi di conoscere quali siano state le modalità cui si è fatto ricorso per le comunicazioni ai lavoratori da parte di Am Investco, quale sia l'attuale costo medio del lavoro e, rilevando come il numero di esuberanti previsto per lo stabilimento di Taranto si avvicini a quello del personale non direttamente impiegato per la produzione dell'acciaio, chiede infine se si ritenga che ciò preluda a un'esternalizzazione delle funzioni - di manutenzione ordinaria, servizi e *staff* - attualmente svolte con risorse interne.

Quanto al piano degli investimenti, considera non rassicuranti i dati forniti, che evidenziano uno spostamento della maggior parte degli investimenti per l'innovazione tecnologica e il risanamento ambientale negli ultimi anni del piano.

Assicurare congiuntamente la tutela dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute e la capacità produttiva è stata la finalità che ha connotato tutti gli interventi degli ultimi anni: a suo avviso, non si può a questo punto venir meno all'esigenza di garantire contestualmente tutti e tre tali elementi.

Infine, ritiene che un eventuale ingresso della Cassa depositi e prestiti nella negoziazione, se richiesto dalla cordata vincitrice, potrebbe essere accolto con favore, ma esclude che possa essere sollecitato ora dal Parlamento o dal Governo.

Il presidente [MUCCHETTI](#) chiede di sapere chi sia il capo delegazione di ArcelorMittal nei negoziati sindacali. Alla risposta di BENTIVOGLI che si tratta del *top manager* olandese Geert Van Poelvoorde, il [PRESIDENTE](#) osserva che la mancanza di un responsabile professionale delle risorse umane fa pensare a un'azienda che non ha ancora le idee chiare su come gestire la vicenda in Italia. Chiede quindi di sapere quali siano le modalità con cui si immagina l'ingresso di Cassa depositi e prestiti: se rilevando la partecipazione che Intesa San Paolo dovrebbe a sua volta acquisire - secondo quanto si è potuto apprendere in via non ufficiale - dal gruppo Marcegaglia, ovvero acquistando una parte dell'ampia partecipazione di ArcelorMittal, con ciò rimborsando alla stessa Arcelor una parte del prezzo pagato in cambio di diritti di *governance*, ovvero ancora mediante un aumento di capitale; in quest'ultimo caso, si chiede a che cosa i nuovi mezzi finanziari possano essere finalizzati. Premesso che la Commissione industria ha sempre manifestato il proprio favore per un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nella soluzione della crisi dell'Ilva, osserva come l'elemento del prezzo sia stato ragionevolmente considerato dirimente nella valutazione delle offerte. In merito alle attività di bonifica, finora affidate all'amministrazione straordinaria, chiede quanti sia il numero dei lavoratori per le opere programmate, quale sia l'inquadramento contrattuale dei medesimi e se si preveda la costituzione di una società *ad hoc*. Sollecita infine una valutazione sulla produttività dell'Ilva, ricordando come durante la gestione dei Riva lo stabilimento di Taranto fosse tra le acciaierie più efficienti d'Europa nella produzione di acciai di massa, certo scontando il mancato rispetto dell'ambiente.

Il segretario generale della FIM-CISL, Marco BENTIVOGLI, con riferimento alle domande del senatore Castaldi, esclude che la società AmInvestCo Italy S.r.l possa decidere di investire circa un miliardo di euro solo ai fini di portare l'Ilva alla chiusura. Giudica inoltre marginale il ruolo del Gruppo Marcegaglia.

Non considera utile un confronto con la popolazione di Taranto sulla base dell'ipotesi che con le attività di bonifica si possano occupare i lavoratori del polo siderurgico, ricordando che nel frattempo molte altre realtà aziendali stanno chiudendo.

Quanto all'ipotesi di un coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, che vedrebbe eventualmente come soggetto aggiuntivo alla cordata vincitrice del bando, si mostra perplesso, sia per i suoi vincoli operativi sia per il conseguente allungamento dei tempi, che mal si concilierebbero con le attuali necessità.

In tema di bonifiche, giudica poco seria la previsione di destinare a tali attività, che richiedono peraltro adeguata formazione, coloro che non saranno occupati nella nuova società. Si augura tuttavia che il personale venga individuato tra i lavoratori locali, e non all'estero, così da restituire qualcosa alla città di Taranto.

A suo parere servirà un nuovo piano industriale, con importanti interventi per la riqualificazione ambientale.

Infine, per quanto riguarda i risultati della gestione da parte della famiglia Riva, ricorda che, a fronte di una produzione caratterizzata da grandi volumi e prezzi bassi, gli utili non erano di rilievo, mentre i danni ambientali, le cui conseguenze si pagano ancora oggi, sono stati assai rilevanti.

Il segretario generale della UILM-UIL, Rocco PALOMBELLA, dopo aver portato elementi della propria esperienza professionale presso l'Ilva di Taranto, ripercorre la storia di tale società e il passaggio del polo siderurgico di Taranto, insieme ad altri siti, al Gruppo della famiglia Riva. In proposito ricorda che anche in quella occasione, con la chiusura, per esempio del sito di Bagnoli, ci furono migliaia di esuberanti, cui si fece fronte anche ricorrendo a prepensionamenti.

Ci tiene a precisare che quando, con riferimento ai lavoratori dell'Ilva, si parla di manutenzione e di servizi, ci si intende riferire ad attività non sovrapponibili con quelle svolte dai lavoratori dell'indotto, che si occupano di manutenzione straordinaria e senza il cui contributo gli stabilimenti si fermerebbero.

Quanto alle prestazioni dello stabilimento di Taranto, evidenzia che la perdita di produttività è legata esclusivamente ai pochi impianti in attività, anche se riconosce che per alcune produzioni, come nel caso delle lamiere, i risultati sono sempre strettamente connessi agli investimenti tecnologici.

Relativamente al clima che si vive a Taranto, ricorda che i pur pochi cittadini che hanno partecipato al *referendum* consultivo sulla chiusura dell'Ilva si sono già espressi. A suo parere, se si procederà al risanamento ambientale si darà una risposta alla popolazione e si potrà pensare a un suo rilancio.

Infine, interviene brevemente il segretario generale della FIOM-CGIL, Francesca RE DAVID, per sottolineare l'importanza che potrebbe avere la Cassa depositi e prestiti se l'Italia intende dotarsi di strumenti di politica industriale, soprattutto in settori strategici come quello siderurgico.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia quindi gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione.

Comunica infine alla Commissione che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione e che la registrazione video dell'audizione stessa verrà pubblicata nella medesima pagina *web* non appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito il reinserimento nel testo del riconoscimento di *start-up* culturali e creative, che avrebbe portato con sé tutta una serie di importanti novità sul piano statutario e degli incentivi, nonché della previsione dell'utilizzo dello strumento del *crowdfunding* per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali;

valuti la Commissione di merito l'inserimento della previsione che, in caso di spese straordinarie di manutenzione, in quanto spesso si tratta di immobili già in condizioni precarie, siano previste agevolazioni fiscali compensative;

valuti infine la Commissione di merito l'esigenza di segnalare al Governo la necessità di inserire nuovamente le agevolazioni inizialmente previste dalla proposta di legge originaria.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 765 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10^a Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto";

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di

efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell'UE del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO₂ di quasi il 5 per cento;

rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell'UE;

considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attività occupazionali soprattutto nel settore edile;

richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", l'Unione europea ha varato anche un'iniziativa europea per l'edilizia, composta dall'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti", basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di 10 miliardi di euro entro il 2020: tale iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazioni;

tenuto conto che, nell'ambito della proposta in esame, la Commissione specifica, quali vantaggi di un approccio a livello unionale in materia di prestazione energetica degli edifici, la possibilità di creare un mercato interno che sostenga la competitività dell'Unione, anche sfruttando le sinergie tra tali politiche di efficienza energetica e la politica per il clima, nonché l'individuazione di strumenti per aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati in materia, anche considerando maggiormente le esigenze degli utenti multinazionali che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

In tale quadro, si condivide la rilevanza riconosciuta, nell'ambito del Pacchetto "Energia pulita" e della proposta in esame, al settore edile e al suo efficientamento energetico, considerato che quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) deriva attualmente da case, uffici, negozi e altri edifici, e che le stime europee attestano a circa il 75 per cento gli edifici inefficienti, con percentuali assai contenute in termini di ristrutturazione per l'efficientamento. L'assetto attuale rende necessari e centrali, ai fini degli obiettivi di efficienza energetica europei, ulteriori e più strutturali interventi di ammodernamento, tenuto conto che gli edifici nuovi oggi consumano meno della metà rispetto agli edifici costruiti negli anni ottanta e che circa il 35 per cento degli edifici europei ha più di 50 anni; inoltre, la circostanza che il 64 per cento degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sia costituito da modelli a bassa temperatura poco efficienti e che il 44 per cento delle finestre sia ancora privo dei doppi vetri, impone come non rinviabile un innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici.

In relazione alla proposta in esame, si osserva quindi che:

in ordine all'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l'inserimento dell'articolo 2-bis in materia di "Strategia di ristrutturazione a lungo termine",

nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia. Nell'ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell'edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la povertà energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie;

nell'ambito della proposta, con riferimento all'aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli edifici per la mobilità elettrica, si segnala l'opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell'articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.

In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, par. 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l'impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese - soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta - sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull'economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l'esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l'impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici.

La rigidità della formulazione proposta potrebbe risultare in contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e con le nuove sfide tecnologiche: l'elettromobilità è un settore in rapida e continua evoluzione, per cui le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica, che includono connettori per cavi, potranno in previsione integrarsi con le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie.

Si invita quindi a formulare la normativa proposta in linea con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per l'effettiva agevolazione della stessa, senza imporre ai soggetti proprietari soluzioni che rischiano di risultare obsolete prima ancora di essere ammortizzate. Appare più opportuno, su tale linea, procedere, da parte dell'autorità pianificatrice, a un'analisi della fornitura pubblica dei punti di ricarica, provvedendo, poi, ove necessari in relazione alle realtà territoriali, a predisporre ulteriori punti di ricarica, con le più opportune politiche sull'installazione di tali punti (nuove costruzioni, ristrutturazioni generali e rifacimenti di aree di parcheggio).

Analogamente, osservazioni critiche devono formularsi con riferimenti all'articolo 8, par. 3, laddove la previsione impositiva di un rinnovo dei posti auto ogniqualvolta un edificio venga sottoposto ad una ristrutturazione importante appare suscettibile di determinare spese accessorie di ingente entità per decine di milioni di cittadini europei, in relazione allo *stock* immobiliare della proprietà edilizia nell'Unione europea. Appare quindi opportuno limitare l'onere per i proprietari residenziali al precablaggio delle aree di parcheggio nei nuovi edifici al fine di evitare effetti non sostenibili in

termini di costi per i cittadini, emergendo come la relativa valutazione d'impatto appaia sottovalutare il profilo dei costi in materia.

Inoltre, appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell'obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata anche alla concreta diffusione su base territoriale del parco auto elettriche, al fine di garantire la congruità delle politiche rispetto alle condizioni locali.

Si evidenzia che compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, occorre incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito, può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di energia consumata - da considerare ai fini della misura del rendimento energetico dell'edificio - l'energia immessa nelle batterie dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile, non solo nell'edificio, ma anche in luoghi limitrofi all'edificio stesso, così per effetto valorizzando in modo più pieno fonti di incentivazione all'uso dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Inoltre, gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato in condizioni di utilizzo *standard* e ciò non sembra compatibile con la previsione della proposta secondo cui la banca dati in cui verranno registrati gli attestati dovrà permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati (comma 6-*bis* dell'articolo 10). Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell'edificio quando un sistema tecnico per l'edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l'obbligo del rifacimento del certificato APE, per i soli casi in cui l'installazione, la sostituzione o il miglioramento dell'impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la prestazione energetica dell'edificio, ciò, in considerazione dell'onere connesso a tale certificazione.

Si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico.

Al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Rendimento energetico - EPC (Energy performance contract), nonché incentivare l'utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 10 della Direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l'attestato di prestazione energetica (APE). La direttiva 2010/31/UE, nell'imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano "a energia quasi zero", ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell'edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i

sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità.

Ciò appare di particolare rilevanza anche ai fini della effettiva comparabilità delle certificazioni e dei dati in esse contenuti, nell'ambito della banca dati prevista degli attestati di prestazione energetica.

Come evidenziato nel quadro complessivo del Pacchetto, appare centrale, anche in materia di realizzazione di obiettivi ambiziosi per l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici, curare gli aspetti informativi in tale ambito, con campagne di comunicazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, promuovendo strumenti più efficaci che incentivino il ricorso a misure di ristrutturazione edilizia efficienti sul piano energetico, con un ruolo attivo dei consumatori per l'efficace adesione al progetto di miglioramento del parco immobiliare europeo. Il coinvolgimento dei cittadini appare in tal senso da valorizzare pienamente, in linea con lo spirito partecipativo del complesso del pacchetto, affinché l'obiettivo unionale di innalzare oltre la soglia del 2 per cento la percentuale di ristrutturazione degli immobili europei si coniughi anche con aspetti qualitativi degli interventi di ristrutturazione edilizia, che garantiscano una crescita consistente della qualità delle prestazioni energetiche degli edifici.

In ordine alle modifiche previste dall'articolo 20, relativo all'informazione, si condivide poi la previsione di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

Inoltre, si segnala l'opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all'uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020. In ordine agli impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, occorre considerare le realtà territoriali di riferimento: la realizzazione di grandi impianti che producono calore ed energia elettrica per distribuire energia all'area circostante risulta una caratteristica segnatamente delle aree urbane; in un'ottica di efficientamento delle risorse, può risultare tuttavia utile sviluppare ulteriormente nel contesto europeo linee di crescita del ricorso al teleriscaldamento, che individuino le dimensioni efficienti e ottimali per tali impianti, al fine di poter alimentare con tali fonti territori più vasti. Inoltre, posto che la produzione avviene attraverso diverse tipologie di combustibili, occorre sviluppare - oltre ad un uso delle risorse già disponibili sul territorio, come si registra già nelle migliori prassi avviate -, anche una prioritaria attenzione alle fonti a minore impatto sull'ambiente, al fine di ridurre gli sprechi energetici e garantire un elevato livello di tutela ambientale.

Sul piano dell'efficienza in materia edilizia, si deve poi tenere conto che il teleriscaldamento, oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale, offre numerosi vantaggi anche per l'utente finale, in quanto strumento di utilizzo semplice e sicuro che non determina più la necessità di installare presso l'abitazione o il condominio una centrale termica con le connesse infrastrutture di funzionamento - eliminando anche i rischi di esplosione e da fumi, con considerevoli vantaggi anche sul piano dei controlli sulla manutenzione. Gli effetti in termini di economicità per l'utente finale ne evidenziano gli impatti positivi che inducono a ritenere opportuno sostenere a livello unionale lo sviluppo di tale strumento, quale tecnologia che può contribuire - con reti adeguate o adattamenti delle reti per il trasporto del calore anche al trasporto del freddo - a ridurre notevolmente il consumo energetico di energia elettrica. A tal fine, si invita a considerare tale profilo nell'ambito del quadro delle politiche per la prestazione più efficiente degli edifici, in coordinamento con le previsioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche con riferimento alla proposta sull'energia da fonti rinnovabili, di cui all'atto COM (2016) 767, che, in particolare all'articolo 24 della stessa, dettano un quadro per l'armonizzazione di tale strumento per l'efficientamento energetico, prevedendo specifiche autorità nel settore, e indicando norme sui diritti dei clienti finali, quali la disconnessione o

il cambio di fornitore, esercitabili da singoli così come da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti.

Al riguardo, si sottolinea come l'esigenza di implementare misure per garantire forme di accesso universale a sistemi efficienti sul piano energetico risulti in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ove l'obiettivo 7 prevede di garantire a tutti, entro il 2030, l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tale obiettivo viene infatti articolato nell'Agenda 2030, tra l'altro, in diversi *target*: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel *mix* energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alle infrastrutture tecnologiche più pulite, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Infine, preso atto che l'articolo 19, come modificato dalla proposta in esame, prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028, si segnalano profili di criticità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 23 dall'articolo 1 della proposta in esame e riguardanti l'esercizio di delega alla Commissione europea, cui viene conferito un potere di delega a tempo indeterminato; si evidenzia l'opportunità che tale delega conferita risulti temporalmente determinata, in linea con la previsione dell'articolo 290 del TFUE e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, in relazione al profilo delle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290 del Trattato.

1.4.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 375 (pom.) del 15/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2900\)](#) *Deputato FIANO ed altri. - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati*

[\(2213\)](#) *Mara VALDINOSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo volti - con alcune differenze - a vietare la propaganda del regime fascista e nazifascista, la produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli ad essi riconducibili.

Ricorda brevemente che la cosiddetta legge Scelba, legge n. 645 del 1952 ha dato attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, individuando specifiche fattispecie di reato: la riorganizzazione del disciolto partito fascista; l'apologia del fascismo; le manifestazioni fasciste.

Dopo essersi soffermata, in particolare, sul reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della legge Scelba, illustra il disegno di legge n. 2900, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale

inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-*bis*. Con il nuovo articolo si punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico.

Tale propaganda è punita, ai sensi del nuovo articolo 293-*bis*, quando avvenga anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ai relativi metodi sovversivi del sistema democratico, ovvero richiamando pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico.

Costituisce aggravante del delitto, con conseguente aumento di un terzo della pena, la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti *Internet* con contenuti di propaganda sia il *merchandising online* dei *gadget* e degli altri beni indicati.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 2213, che invece novella la legge Scelba n. 645, individuando un'ulteriore fattispecie del reato di apologia del fascismo; come sottolinea la relazione introduttiva, l'iniziativa in questione è mirata a colpire il fenomeno del commercio di *gadget* e di oggetti riportanti simboli, immagini o *slogan* esplicitamente rievocativi del regime fascista o nazifascista.

Aggiungendo quindi un comma al richiamato articolo 4 della legge Scelba, si prevede che commette apologia di fascismo, soggiacendo alla pena già prevista dalla legge medesima, chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguiti le finalità indicate nell'articolo 1 della medesima legge Scelba.

Se i fatti che costituiscono apologia sono commessi con il mezzo della stampa la legge 645 prevede un'aggravante: il disegno di legge n. 2213 integra tale previsione, estendendo l'aggravante ai casi in cui l'apologia di reato - anche con riferimento alle nuove fattispecie introdotte dal medesimo disegno di legge, dunque anche alla vendita di beni - avvenga mediante la rete *internet*. In quest'ultimo caso, il pubblico ministero dispone l'ordine di rimozione dei contenuti illeciti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.

A una domanda delle senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*), che chiede un chiarimento procedurale risponde il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), il quale evidenzia altresì le norme dei due provvedimenti che richiamano la competenza della Commissione industria.

Egli osserva come nel corso degli anni siano emersi alcuni fattori di novità rispetto al quadro a suo tempo disciplinato dalla legge Scelba, che hanno evidenziato l'opportunità di un suo adeguamento: si riferisce alla vendita di oggetti e *gadget* che richiamano il fascismo, il nazifascismo e le loro ideologie e all'uso di *internet*. Tali fattori di novità sono efficacemente intercettati, a suo parere, proprio dalla proposta di legge a prima firma della senatrice Valdinosi: il disegno di legge n. 2213 ha il pregio di non intervenire sul contenuto sostanziale della propaganda, come delineato dalla legge n. 645, limitandosi ad aggiungere tra le condotte punibili la produzione, distribuzione, diffusione o vendita dei beni indicati. Il disegno di legge n. 2900, invece, nel prevedere un nuovo reato, dai contenuti a suo giudizio ambigui, rischia di introdurre elementi di genericità e vaghezza, suscettibili di applicazioni distorte. Occorre evitare il pericolo di soffocare o limitare una serena analisi storica: non deve essere revocata in dubbio la possibilità di esprimere un giudizio positivo per esempio su alcune realizzazioni del ventennio in Italia, come la creazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o l'approvazione della legge bancaria del 1936, che riprendeva le scelte operate, negli Stati Uniti d'America, con il Glass-Steagall Act del 1933.

Conclude esprimendo dunque la propria preferenza per il provvedimento a prima firma della senatrice Valdinosi.

Concorda la senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art. 1-MDP*).

Il senatore [CONTI](#) (*Misto-UDC*) conviene pienamente con le considerazioni del Presidente. Inoltre, invita a valutare le norme sulla commercializzazione dei prodotti in questione nel contesto normativo più generale.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (*PD*) si riserva di predisporre per la prossima settimana una proposta di parere anche tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 10ª il disegno di legge n. 2957 recante "Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo". Verranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza dell'8ª Commissione per avviarne l'esame al termine della sessione di bilancio, essendone per ora precluso l'avvio, ai sensi dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 376 (pom.) del 21/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2017
376ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato riassegnato alle Commissioni riunite 6ª e 10ª il disegno di legge n. 2957, approvato dalla Camera dei deputati, recante "Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo", inizialmente assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 10ª.

Sono state ugualmente riassegnate alle medesime Commissioni riunite 6ª e 10ª le seguenti altre quattro iniziative nella stessa materia: atto Senato n. 1496 - Gasparri e altri, "Ridefinizione delle aree a demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste"; atto Senato n. 2269 - Granaola e altri, "Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative"; atto Senato n. 2336 - Saggese, "Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative"; atto Senato n. 2377 - Centinaio e altri, "Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative".

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 6ª Commissione per avviarne l'esame, attualmente precluso, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento del Senato, al termine della sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

Nel ricordare che si è appena conclusa l'audizione informale dell'amministratore delegato di Fincantieri SpA, Giuseppe Bono, il **PRESIDENTE** avverte che, come già convenuto in precedenza, prenderà gli opportuni contatti per organizzare a breve l'audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo SpA, Alessandro Profumo, nonché, successivamente dei vertici delle altre principali società partecipate dallo Stato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2900) Deputato FIANO ed altri. - Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. - Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213. Parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La relatrice **PEZZOPANE** (PD) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazione sul disegno di legge n. 2900 e una proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213, pubblicate in allegato.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel ribadire la sua ferma opposizione ad ogni forma di fascismo, richiama l'attenzione dei colleghi sul testo del disegno di legge n. 2213, che così come formulato, sembrerebbe vietare anche la commercializzazione di cimeli storici e beni originali di epoca fascista. Riferisce tale osservazione critica anche al disegno di legge n. 2900.

Il senatore **DLBIAGIO** (AP-CpE-NCD), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Buemi, esprime preoccupazione per la previsione del disegno di legge n. 2213, che potrebbe avere conseguenze negative su un settore commerciale importante.

Il presidente **MUCCHETTI** osserva che il provvedimento in questione intende, a suo giudizio, colpire solo il merchandising e non anche la compravendita di cimeli storici.

Secondo la relatrice **PEZZOPANE** (PD) il provvedimento in questione si riferisce solo agli oggetti di

nuova produzione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala che la dizione dell'articolo 1, laddove si riferisce alla produzione, diffusione e vendita, sembra interessare anche la diffusione di cimeli storici, di documenti e di beni mobili originali.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) sottolinea che non era certo questo l'intendimento del provvedimento.

Il presidente [MUCCHETTI](#) suggerisce di integrare entrambe le proposte di parere con una raccomandazione o una segnalazione che espliciti l'esclusione dall'ambito di applicazione delle normative così introdotte della distribuzione, diffusione o vendita dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD), in conclusione, accogliendo le segnalazioni emerse nel dibattito e seguendo il suggerimento del presidente Mucchetti presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900 e una nuova proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che si procederà con distinte votazioni alla espressione dei pareri sui due disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 2213, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni sul disegno di legge n. 2900, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che si è appena tenuta l'audizione informale di rappresentanti di Fincantieri SpA sulla vicenda Fincantieri-STX France, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tale audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2900

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito un'attenta valutazione sulla necessità di evitare che il nuovo reato di cui all'articolo 293-bis del codice penale, con specifico riferimento alla propaganda avente ad oggetto "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico", individui fattispecie dai contenuti vaghi o ambigui, che possono condurre ad applicazioni distorte e ingenerare illegittime e indebite limitazioni a una serena analisi storica. Quanto alla fattispecie relativa alla distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli, si raccomanda altresì alla Commissione di merito di prevedere l'esplicita esclusione dall'ambito di applicazione dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2900

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato il disegno di legge recante «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, raccomandando tuttavia alla Commissione di merito un'attenta valutazione sulla necessità di evitare che il nuovo reato di cui all'articolo 293-bis del codice penale, con specifico riferimento alla propaganda avente ad oggetto "i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico", individui fattispecie dai contenuti vaghi o ambigui, che possono condurre ad applicazioni distorte e ingenerare illegittime e indebite limitazioni a una serena analisi storica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, manifestando apprezzamento per la scelta, operata dall'iniziativa in titolo, di ricondurre al reato di apologia del fascismo - punito dall'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita, diretta o con qualsiasi modalità, anche telematica, di beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista, nel presupposto che dall'ambito di applicazione siano escluse la distribuzione, la diffusione o la vendita dei cimeli storici, di documenti e beni mobili originali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2213

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il disegno di legge recante «Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista»,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, esprimendo apprezzamento per la scelta, operata dall'iniziativa in titolo, di ricondurre al reato di apologia del fascismo - punito dall'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - la produzione, la distribuzione, la diffusione o la vendita, diretta o con qualsiasi modalità, anche telematica, di beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista.

